



DELIBERA N. 606

19 dicembre 2023

Oggetto

Indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto

L'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) secondo cui l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura che può essere costituita, a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Visto

L'articolo 106, comma 3, del codice, secondo cui la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Visto

Il richiamato articolo 106, comma 3, ai sensi di cui la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente presso l'emittente oppure gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del codice.

Visto

L'articolo 225, comma 2, del codice secondo cui l'articolo 106, comma 3, acquista efficacia il 1° gennaio 2024.

Visto

L'articolo 25, comma 2, del codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26, del codice.



Visto

Il bando tipo n. 1/2023 adottato dall'Autorità in cui è precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, l'operatore economico può, alternativamente: a) presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso alla piattaforma cui la stazione appaltante è abilitata; b) presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Nel caso in cui, invece, la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche, è indicato che l'operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Considerato

Che, allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l'emissione e la gestione delle polizze fideiussorie.

Preso atto

Di quanto riportato dalle Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI, in merito alla seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet.

Ritenuto

Che detta difficoltà non sia superabile negli stretti tempi previsti dal codice per l'acquisto di efficacia dell'articolo 106, comma 3.

Considerate

Le interlocuzioni intercorse sulla questione con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d'Italia e IVASS, e con le summenzionate Associazioni di categoria.

Considerata altresì

La necessità di individuare una soluzione transitoria, da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l'evoluzione dei sistemi verso l'uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti.

Ritenuta inoltre,

L'esigenza di consentire la verifica delle garanzie fideiussorie facendo salve le esigenze di certezza e celerità richieste nelle procedure di evidenza pubbliche.

Considerato

Che il tempo necessario per consentire l'adeguamento alle disposizioni vigenti, da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari autorizzati ad emettere garanzie fideiussorie, è stimabile, ragionevolmente, in sei mesi. Ciò anche in considerazione della elevata presenza, sul mercato assicurativo, di imprese comunitarie in regime di libera prestazione di servizi.



Visto

Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi qualitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'ANAC.

Vista

L'intesa accordata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota assunta al protocollo dell'Autorità n. 115524 del 27 dicembre 2023.

DELIBERA

Preso atto delle difficoltà emerse nelle verifiche delle garanzie fideiussorie utilizzate per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, fino al 30/6/2024, si applicano le indicazioni di seguito riportate.

L'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.



Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 dicembre 2023

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente